

L'anno _____ , il giorno ___ del mese di_____, presso la sede municipale di _____,

Tra

Il Comune di Beverino, in persona del Sindaco pro-tempore Massimo Rossi, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – BEVERINO (SP) - Via Aurelia Nord 1 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale 002157110114;

Il Comune di Borghetto di Vara, in persona del Sindaco pro-tempore Claudio Del Vigo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

Il Comune di Brugnato, in persona del Sindaco pro-tempore Corrado Fabiani, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Piazza Martiri n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

Il Comune di Carro, in persona del Sindaco pro-tempore Antonio Solari, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Via G. Marconi n. 12, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale 00213300114;

Il Comune di Carrodano, in persona del Sindaco pro-tempore Piero Mortola, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Piazza XXV Gennaio 1945 n. 12, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale 00213320112;

Il Comune di Maissana, in persona del Sindaco pro-tempore Egidio Banti, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale Via Borsa n. 2, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

Il Comune di Pignone, in persona del Sindaco pro-tempore Mara Bertolotto, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Via Casale n. 89, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale 80007990114;

Il Comune di Riccò del Golfo, in persona del Sindaco pro-tempore Loris Figoli, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Via Aurelia n. 150, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale 00130720113;

Il Comune di Varese Ligure, in persona del Sindaco pro-tempore Gian Carlo Lucchetti, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Via Maurizio Caranza n. 36, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, codice fiscale 00197950116;

e

l'Unione dei Comuni della Val di Vara (Calice al Cornoviglio, Rocchetta di Vara, Sesta Godano e Zignago) in persona del Presidente pro-tempore Riccardo Barotti, domiciliato per la sua carica presso la sede legale sita in Sesta Godano – Piazza G. Marconi, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, codice fiscale _____;

P r e m e s s o

CHE con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

CHE le modalità e destinazioni di impiego di tali fondi trovano definizione nell'accordo di Partenariato, un documento predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione europea, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) al fine di perseguire la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

CHE l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea prevede un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;

CHE Nello specifico, detto Accordo di Partenariato ha elaborato una strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne". Detta strategia stabilisce che i Comuni "costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di Comuni contigui, sistemi locali intercomunali, sono partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo";

CHE secondo le linee dell'Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni

(fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano "funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale finanziati";

CHE la gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall'Accordo di programma quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione dei suddetti servizi (ambiti ottimali), nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali;

CHE la gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le "aree interne". Attraverso tale strumento, quindi, i comuni che partecipano a tale strategia dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata dei servizi;

CHE l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (rubricato "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), nel novellare le disposizioni da ultimo citate, ha stabilito, tra l'altro:

un nuovo e più accurato elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, contenuto nel novellato comma 27 dell'art. 14, in luogo del precedente rinvio dinamico all'art. 21, comma 3, della L. n. 42/2009, nota come legge sul federalismo fiscale;

che l'esercizio in forma associata delle predette funzioni fondamentali può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma esse devono avere una durata almeno triennale;

che l'attuazione del predetto obbligo sia assicurata entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al medesimo comma;

CHE con l'art. 1, commi 195 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è stato stabilito che, a decorrere dal 1° novembre 2007, i Comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, le funzioni catastali loro attribuite dall'art. 66 del D.Lgs. 31 marzo 98, n. 112. L'efficacia dell'attribuzione decorre dalla data di emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il trasferimento delle funzioni;

CHE con D.P.C.M. del 14 giugno 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007, sono state individuate le funzioni ed i processi catastali gestibili in forma diretta dai Comuni, i requisiti dimensionali dei medesimi (indicati all'art. 6 del

protocollo d'intesa sottoscritto tra l'ANCI e l'Agenzia del Territorio il 4 giugno 2007), le modalità ed i termini di espressione e comunicazione delle scelte comunali, nonché le modalità ed i criteri per l'assegnazione di risorse sia umane che finanziarie;

CHE i Comuni devono stabilire la forma gestionale ritenuta più adeguata allo specifico contesto di competenza, con riferimento alle proprie politiche di servizio ai cittadini ed alle imprese, alle politiche di gestione del complesso delle funzioni comunali, allo stato della propria organizzazione interna e dell'infrastrutturazione informatica e telematica di cui sono dotati. Essi possono scegliere di acquisire la gestione diretta fra tre opzioni (primo, secondo e terzo livello) nelle quali le funzioni sono aggregate in ordine progressivo di complessità;

CHE la funzione del Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente, dei Comuni di Calice al Cornoviglio, Rocchetta di Vara, Sesta Godano e Zignago è stata assunta dall'Unione dei Comuni della Val di Vara e che pertanto in tali Enti la stessa è già svolta in forma associata;

CHE i Comuni di Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Carro, Carrodano, Maissana, Pignone, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure hanno convenuto di acquisire la gestione diretta delle funzioni catastali di cui all'opzione di primo livello, delegandone la gestione associata all'Unione dei Comuni della Val di Vara, attraverso la stipula di idonea convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267:

CHE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.C.M., l'Agenzia del territorio ed i Comuni, singoli o associati, che abbiano deliberato la gestione parziale delle funzioni assegnate secondo le opzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 3, stipulano apposita convenzione con cui definiscono la gestione delle funzioni, nonché i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale;

CHE al fine di assicurare l'unitarietà di detto sistema informativo, i Comuni utilizzano per la gestione dei processi di cui hanno assunto la gestione diretta, in termini esclusivi e gratuiti, l'infrastruttura tecnologica, le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall'Agenzia del Territorio, tramite la Società Generale di Informatica del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

I Comuni di Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Carro, Carrodano, Maissana, Pignone, Riccò del Golfo di Spezia, Varese Ligure e l'Unione di Comuni Val di Vara con la presente Convenzione si associano tra loro, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, per la gestione diretta delle funzioni catastali comprese nell'opzione di primo livello, di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 14 giugno 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007, e istituiscono l'Ufficio Comune per l'esercizio delle predette funzioni.

Art. 3 – Durata

La Convenzione ha durata triennale e scade con la convenzione da stipulare con l'Agenzia del Territorio, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del suddetto D.P.C.M. Potrà essere rinnovata con successivi ed appositi provvedimenti adottati dai singoli enti aderenti i cui Consigli dovranno deliberare il rinnovo almeno 30 giorni prima della naturale scadenza.

Ciascun Ente convenzionato ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, mediante adozione di apposita delibera consiliare e previa comunicazione formale (a mezzo raccomandata A.R.) agli Enti convenzionati. Il recesso ha effetto 60 giorni dopo la data di ricevimento della comunicazione .

Art. 4 – Ente Capofila

Comune capofila viene individuato nell'Unione dei comuni della Val di Vara, la quale si impegna ad assicurare il funzionamento del sistema di interscambio delle informazioni di reciproco interesse, sia tra gli Enti convenzionati, che con il sistema di anagrafe immobiliare integrata.

Art. 5 – Funzioni, attività e servizi svolti dall'Ufficio Comune

L'Ufficio Comune denominato "Ufficio Catastale Comune" è competente per le funzioni ricomprese nell'opzione di primo livello, di cui all'art. 3 del richiamato D.P.C.M., e precisamente:

1. la consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;
2. la certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
3. l'aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
4. le riscossioni erariali per i servizi catastali.

L'Ufficio assicura tutte le attività connesse alle predette funzioni ed è responsabile della gestione della convenzione stipulata con l'Agenzia del Territorio -- ai sensi dell'art. 2, comma 3, del summenzionato D.P.C.M., con la quale vengono definiti la gestione delle funzioni, nonché i termini generali della cooperazione e della

collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale.

Esso, per la gestione dei processi, utilizza l'infrastruttura tecnologica, le applicazioni informatiche ed i sistemi di interscambio messi a disposizione dell'Agenzia del Territorio, tramite la Società Generale d'Informatica del Ministero dell'Economia e delle Finanze .

Art. 6 - Organizzazione e funzionamento dell'ufficio

L'Ufficio Catastale Comune adotta un modello organizzativo articolato tra un Polo centrale e Sportelli comunali.

Al Polo centrale spettano tutte le funzioni, indicate nel precedente art. 5, inerenti la gestione e l'aggiornamento degli atti catastali dei Comuni convenzionati.

Gli Sportelli comunali forniscono informazioni agli utenti e rilasciano certificazioni e visure, con successivo invio di una rendicontazione delle stesse al Polo centrale.

I rapporti funzionali, organizzativi e finanziari, tra il Polo centrale e gli Sportelli comunali sono definiti con apposita/e intesa/e. Per quanto non espressamente disciplinato il Polo centrale funzionerà secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nell'Ente capofila, presso cui è costituito.

Gli enti contraenti, per garantire il miglior collegamento delle proprie strutture con il Polo centrale si riservano, se necessario, di adeguare i rispettivi regolamenti di organizzazione, disciplinando a tal fine i rapporti dell'ufficio con il resto dell'organizzazione comunale, in armonia con quanto stabilito dalla presente Convenzione.

All'Ente capofila viene affidato il compito di adottare, previo consenso della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 8, gli atti necessari per la costituzione concreta dell'Ufficio Comune, sua organizzazione e funzionamento, per la nomina del Responsabile e la definizione dei compiti del medesimo e delle principali figure professionali coinvolte nell'organizzazione.

Art. 7 – Dotazioni di personale e risorse finanziarie

All'Ufficio Comune, Polo centrale, è assegnato personale in servizio presso l'Ente capofila o presso i comuni associati. Le attività svolte presso gli sportelli ubicati nei singoli Comuni sono affidate a personale del Comune interessato.

Annualmente, contemporaneamente alla predisposizione del bilancio di previsione dell'Ente capofila, viene predisposto il programma delle attività del Polo centrale e definito il fabbisogno finanziario. Ciascun Ente associato parteciperà alla spesa sulla base del coefficiente derivante dalla media ponderata di cui al comma 3, art. 6, del protocollo d'intesa sottoscritto dall'ANCI con l'Agenzia del Territorio il 4

giugno 2007. impegnandosi a stanziare annualmente nei propri Bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto, per quanto possibile, delle richieste di spesa del Comitato dei Sindaci

Al fine di ottenere una migliore e più efficace gestione delle risorse assegnate all'Ufficio Comune, entro un anno dall'attivazione della presente Convenzione, sarà effettuata una verifica e potrà essere definito, tra gli enti associati, un adeguamento della ripartizione delle risorse.

Art. 8 – Strumenti di consultazione fra i contraenti

Per la definizione delle strategie e programmi, nonché per l'attuazione della gestione dei servizi convenzionati è istituito un organo collegiale di indirizzo e vigilanza denominato "Conferenza dei Sindaci", il quale adotta atti di indirizzo che divengono vincolanti una volta recepiti dall'organo competente del Comune capofila. Tale soggetto esprime anche parere sullo schema di convenzione da stipulare con l'Agenzia del Territorio di cui al secondo comma del precedente art. 5.

La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni come sopra costituiti, i quali, in caso di assenza o impedimento, possono farsi sostituire da un proprio delegato da scegliersi tra Assessori o Consiglieri.

La Conferenza dei Sindaci è presieduta da un Coordinatore, il quale la convoca, ne dirige i lavori, e la rappresenta in tutte le sue funzioni e attività, avvalendosi del supporto tecnico del Comune capofila.

Le sedute della Conferenza sono valide con la presenza di almeno 2/3 dei componenti e delle stesse viene redatto verbale a cura dell'Ufficio Comune.

Ogni decisione sarà approvata a maggioranza dei presenti. Ad ogni Sindaco è attribuito un voto. A parità di voti è determinante il voto del Presidente, nominato annualmente dalla Conferenza dei Sindaci al proprio interno, entro il 30/01.

Alla Conferenza dei Sindaci compete l'elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata. Ad essa compete, altresì, la quantificazione all'inizio di ogni anno del costo complessivo per il funzionamento della gestione associata e l'approvazione del rendiconto di gestione al termine di ciascun esercizio. Il Sindaco di ciascuno dei Comuni convenzionati provvederà a comunicare alla Conferenza le somme che saranno iscritte a Bilancio per l'esercizio di competenza; tale comunicazione dovrà pervenire entro trenta giorni dall'approvazione del Bilancio comunale.

Alle riunioni della Conferenza partecipa senza diritto di voto il Responsabile della gestione associata e possono presenziare altri dipendenti, ove richiesto dagli argomenti da trattare nella seduta.

Art. 10 – Norma transitoria

Le norme contenute nelle presente Convenzione vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa statale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto con le stesse.

Art. 11 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente Convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora eventuali controversie relative all'espletamento dell'attività di cui trattasi non si potessero definire in via bonaria e/o amministrativa, diventano competenza del Foro della Spezia.

Art. 12 – Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

FIRME